

LA NORMATIVA SULLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA

DURC = accertamento in merito alla coerenza tra il dichiarato e il versato agli Enti previdenziali e alla Cassa Edile

CONGRUITA' = valutazione in merito all'entità del dichiarato sulla base di indici presunti

Avviso comune 28 ottobre 2010 (*)

TABELLA INDICI MINIMI DI CONGRUITA'

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28 %
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti	5,36 %
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00 %
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69 %
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00 %
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77 %
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82 %
8	OG5 - dighe	16,07 %
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63 %
10	OG6 - gasdotti	13,66 %
11	OG6 - oleodotti	13,66 %
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48 %
13	OG7 - opere marittime	12,16 %
14	OG8 - opere fluviali	13,31 %
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23 %
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36 %
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47 %

(*) Stipulato tra le Associazioni datoriali nazionali maggiormente rappresentative del settore edile e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori dell'edilizia.

Avviso comune 28 ottobre 2010

- Per ciò che concerne i **lavori privati**, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con **entità complessiva dell'opera pari o superiore ad Euro 70.000**, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.
- L'**attestazione di congruità** deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, con la medesima procedura di rilascio del DURC, in occasione del **saldo finale** (appalti pubblici) ovvero al **completamento dell'opera** (lavori privati).

Avviso comune 28 ottobre 2010

- **L'impresa principale risultante non congrua** dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile e **potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile** (costi afferenti personale non iscritto in Cassa, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate, ecc...).

Avviso comune 28 ottobre 2010

- Il non raggiungimento della percentuale di incidenza minima della manodopera comporterà l'emanazione del «**documento unico di congruità**» irregolare sino alla regolarizzazione con **apposito versamento**, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
- Le parti sociali si riservano di definire **ulteriori indici** per altre lavorazioni, oltre al **criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio** dalle imprese.



Delibera Comitato della Bilateralità n. 1/2011

- Da gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda **l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento** ed il **dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere** da parte di ciascun operaio.

In caso di necessità di modifiche non formali, le imprese devono trasmettere alla Cassa Edile una **denuncia integrativa/sostitutiva**.



Delibera Comitato della Bilateralità n. 1/2011

- Dal mese di **aprile 2012** le Casse Edili sono tenute ad attivare un «**contatore di congruità**», ai fini della comparazione di livelli minimi di costo della manodopera con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell'imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.



Delibera Comitato della Bilateralità n. 1/2011

- Dalla **denuncia di competenza luglio 2012**, le imprese avranno l'**obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri**, pena l'irricevibilità della denuncia e la conseguente segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI.
- Da **ottobre 2012**, i **DURC** rilasciati dalla Casse Edile per fine lavori **segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità**.



Delibera Comitato della Bilateralità n. 1/2011

- Dal **1° gennaio 2013**, la **congruità** sarà **requisito imprescindibile** per il rilascio del **DURC regolare**.
- Nel mese di **giugno 2012**, il Comitato della Bilateralità si incontrerà per la **verifica dei risultati della sperimentazione**, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative.

Indicazioni operative CNCE

Le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia i seguenti campi:

Descrizione cantiere

Indirizzo cantiere

Committente (pubblico/privato)

Nominativo e codice fiscale committente

Tipo lavoro (appalto/subappalto /in proprio)

Nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)

Valore complessivo di aggiudicazione dell'opera

Valore lavori edili

Data inizio e fine (presunta) lavori

Indicazioni operative CNCE

In caso di utilizzo di subappalti, dovranno essere previsti per ciascun cantiere i seguenti campi:

Opere subappaltate

Valore opere subappaltate

Nominativo imprese subappaltatrici

Data inizio e fine lavori

Indicazioni operative CNCE

In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari di impresa, soci o collaboratori familiari, dovranno essere previsti i seguenti campi:

Nominativo e codice fiscale di ciascun lavoratore non dipendente

Tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore)

Cantiere di attività

Numero ore lavorate (massimo 173 mensili)

Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile utilizzando la retribuzione in vigore per l'operaio specializzato, moltiplicata per le ore lavorative dichiarate.

Indicazioni operative CNCE

- Le Casse Edili sono tenute a modificare il modello di denuncia onde consentire che, nella compilazione della stessa le **ore lavorative e le festività siano attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività.**
- La **compilazione dei campi** della denuncia relativi al nuovo cantiere dovrà, **di norma**, essere effettuata **dall'impresa principale.**
Qualora la prima denuncia relativa al cantiere pervenga da un'**impresa subappaltatrice**, la compilazione dovrà riguardare soltanto i campi relativi al tipo di lavoro , al nominativo e al codice fiscale dell'appaltatore, all'indirizzo del cantiere, per consentire un successivo collegamento ai dati forniti all'impresa principale.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Articolo 118

Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro.

Comma 6 bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

DPR 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163

Articolo 196

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori.

Le Casse Edili, in base all'accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva